

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 4274 DEL 15/12/2017**

Proposta n. 5147 del 13/12/2017

**STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO DEL PERSONALE**

Direttore del Servizio: Dott.ssa Maria Grazia Figus

**OGGETTO:** Dipendente Matricola n. 1045 Operatore Socio Sanitario a tempo indeterminato. Congedo retribuito per assistere il familiare disabile, di cui all'art.42, comma 5 del D. Lgs. 151/2001 (Periodo dallo 01.12.2017 al 20.03.2018)

Estensore /Istruttore	Dott.ssa Maria Pamela Giorno  Firmato digitalmente da:GIORNO MARIA PAMELA Organizzazione:Regione Autonoma della Sardegna/80002870923 Unita':Servizio Sanitario Regionale Data:13/12/2017 08:32:09
Responsabile del Procedimento	Dott.ssa Maria Grazia Figus
Responsabile del Servizio	Firma apposta in calce

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute

SI

NO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO

## IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DEL PERSONALE

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 29.12.2016 di nomina del Dott. Andrea Marras, quale Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Nuoro;

**VISTO** il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

**DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

**PRESO ATTO** che il dipendente Matricola n. 1045, Operatore Socio Sanitario, assunto a tempo indeterminato, chiede che gli vengano concessi n. 110 giorni di permesso di congedo retribuito, per assistere il familiare disabile (Madre – Verbale Commissione Medica del 29.10.2013 - Non soggetto a revisione), ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D. Lgs.151/2001 per il periodo dallo 01.12.2017 al 20.03.2018 ;

**PRESO ATTO** che, con Nota Protocollo PG/2017/367261 del 24.10.2017, il dipendente in parola è stato autorizzato ad usufruire dei benefici di cui alla Legge n. 104/1992;

**VISTO** l'art. 42 comma 5 e ss., così come modificato dal D. Lgs 119/2011 che ha ridefinito in materia di congedo per assistenza a persona con grave disabilità gli ambiti di applicazione e le modalità di fruizione, in particolare stabilendo direttamente ed espressamente l'ordine dei soggetti possibili beneficiari e le condizioni in cui si può scorrere tale ordine in favore del legittimato di ordine successivo;

**CONSIDERATO** che, in base alla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del febbraio 2012, il diritto al congedo è subordinato per tutti i soggetti legittimati, tranne che per i genitori, alla sussistenza della convivenza; che al fine di venire incontro all'esigenza di tutela delle persone disabili, il requisito della convivenza previsto nella norma si intende soddisfatto anche nel caso in cui sia attestata, mediante la dovuta dichiarazione sostitutiva, la dimora temporanea, ossia l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 223 del 1989, pur risultando diversa la dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile;

**CONSIDERATO** che l' INPS con circolare n. 159/2013 precisa che il requisito della "convivenza" sarà accertato d'ufficio previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la dimora temporanea (vedi iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art.32 D.P.R. n. 223/89), ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile;

**PRESO ATTO** che il dipendente, mediante la produzione di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme sopraccitate e di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che possano rilevare i fini della gestione del presente procedimento;

**PRESO ATTO** che la persona assistita non è ricoverata a tempo pieno presso una struttura pubblica o privata e che il dipendente in parola risulta essere iscritto nello schedario della popolazione temporanea del Comune di Oliena;

**RITENUTO**, altresì, che la durata massima del congedo straordinario è quella di due anni nell'arco della vita lavorativa del dipendente e che tale limite massimo individuale ricomprende anche l'aspettativa per gravi e documentati motivi familiari individuati, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4 della Legge n. 53/2000, dal Reg. Interm. n.278/2000, fruiti, allo stesso titolo, ai sensi dell'art. 12 comma 8 lett. c) del CCNL Comparto Sanità del 07/04/1999;

**PRESO ATTO** che il dipendente non ha usufruito di alcuna aspettativa di cui sopra né tantomeno di permessi di cui all'art. 42 del D.Lgs. 151/2001 per assistere il familiare con disabilità.

**VISTO** l'art. 42 comma 5 del D. Lgs. n. 151/2001, il cui comma 5 ter prevede che "Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati";

**VERIFICATO** che le competenze stipendiali spettanti al dipendente in parola sono d'importo inferiore rispetto ai valori massimali previsti per l'indennità economica succitata;

**PRESO ATTO** che il tetto massimo complessivo della retribuzione per congedo straordinario e dei relativi contributi obbligatori a carico dell'amministrazione non può eccedere, per l'anno 2017, l'importo pari a euro 47.446,00, tenuto conto del predetto indice Istat e delle disposizioni di cui alla L. n. 208/2015, art. 1 c.287 - Circolare INPS n. 19 del 31/01/2017;

**PRECISATO CHE** tutta la documentazione necessaria e presupposta è conservata agli atti dell'ufficio personale;

**VISTO** il D. Lgs. n.196/2003 " Codice in materia di protezione dei dati personali";

**VISTA** la Legge n. 53/2000 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città" *artt. 4 c. 4 bis e 20 – Congedi per eventi e cause particolari*;

**VISTO** il D. Lgs. n. 151/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15, L. n. 53/2000" *art.42, c. 5, così come modificato dal D. Lgs. n. 119/2011*;

**VISTA** la Legge n. 350/2003 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)", art. 3, c.106 – *Congedo per l'assistenza ai disabili*;

**VISTA** la Circolare INPS n. 19 del 31/01/2017, art. 12.3 - *Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all'art. 42, c.5 del D. Lgs. n.151/2001*;

**VISTA** la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 03.02.2012;

**VISTA** la Sentenza della Corte Costituzionale n.19 del 26.01.2009;

**VISTA** la Legge n. 104/1992;

**VISTA** la L. R. n. 17 del 27 luglio 2016 "Istituzione dell'Azienda per la Tutela della Salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006 n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n.5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n.23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale )

Per i motivi esposti in premessa

## DETERMINA

**DI AUTORIZZARE**, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge suindicate, il dipendente matricola n. 1045, Operatore Socio Sanitario assunto a tempo indeterminato, ad usufruire di n. 110 giorni di congedo retribuito di cui all'oggetto per assistere il familiare invalido (madre) dallo 01.12.2017 al 20.03.2018 ;

**DI DARE ATTO** altresì che, per il periodo di congedo straordinario il dipendente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento esclusivo alle voci fisse e continuative del trattamento, con esclusione degli emolumenti variabili della retribuzione accessoria, che non abbiano carattere fisso e continuativo e che non sono computabili ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine servizio, ma sono validi ai fini dell'anzianità assicurativa come stabilito dalla Circolare Inpdap n. 11 del 2001;

**DI STABILIRE** che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di Nuoro;

**DI INCARICARE** dell'esecuzione del presente Provvedimento il Servizio del Personale – Settore Economico.

**DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Nuoro.

## IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Maria Grazia Figus

Firmato digitalmente da:FIGUS MARIA GRAZIA  
Organizzazione:Regione Autonoma della Sardegna/80002870923  
Unita':Servizio Sanitario Regionale  
Data:13/12/2017 09:45:57

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Nuoro dal 20/12/2017 al 04/01/2018

Delegata del Direttore del Servizio  
Dott.ssa M.A. Fancello

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

Dott. Francesco Pittalis

FANCELLO  
MARIA  
ANTONIETTA

Firmato digitalmente da  
FANCELLO MARIA  
ANTONIETTA  
Data: 2017.12.20 13:43:50  
+01'00'